

Consorzio per lo Sviluppo Industriale  
della Provincia di Potenza

## DELIBERA

N° 163 del 14 Novembre 2019

**OGGETTO:** Fatturazione dei servizi consortili di fornitura acqua ad uso industriale e collettamento e depurazione dei reflui – provvedimenti urgenti ed indifferibili.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 5 febbraio 2010, recante *“Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”*;

**VISTA** la L.R. n. 32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n. 43 del 7/11/2014 recante *“Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale”* con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

**VISTA** la L.R. n. 34 del 30.11.2017 *“Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale”*, pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell'1/06/2016;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n.1009 del 2.10.2018 con la quale il Dott. Aniello ERTICO è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTA** la delibera n.1 dell'8 ottobre 2018 avente ad oggetto L.R. n. 34 del 30.11.2017 recante *“Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale”*, art.1: *“Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti”*. Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento;

**VISTA** la delibera n. 2 dell'11 ottobre 2018 avente ad oggetto Art. 7 L.R. n. 32 del 5.11.2014 – Conferma Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 427 del 4.07.2019 avente ad oggetto: *“Art. 1, comma 2 Legge Regionale 30.11.2017, n.34 – DDGR n. 1009/2018 e N. 250/2019. Differimento scadenza durata in carica del Commissario straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza”*;

**PREMESSO** che con delibera commissariale n. 27 del 7 febbraio 2018 è stato adottato il nuovo regime tariffario per il servizio di depurazione reflui e distribuzione acqua ad uso industriale nelle aree consortili, in base alla quale a far data dal 1.04.2018 le tariffe applicate dal Consorzio sono state le seguenti: a) per i servizi di fornitura di acqua ad uso industriale €/mc 0,37; b) per i servizi di collettamento e depurazione reflui €/mc 0,87;

**CHE** con ricorso acquisito al protocollo consortile al n. 2598 del 28/05/2018, la Società Sistemi Sospensioni S.p.A. ha adito il TAR Basilicata avverso e per l'annullamento con richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia della suddetta delibera commissariale e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;

**CHE** con sentenza n. 571/2019 pubblicata in data 02/07/2019, il TAR BASILICATA ha accolto il ricorso della Società SISTEMI SOSPENSIONI s.p.a. con conseguenziale annullamento della delibera commissariale n. 27 del 7.02.2018;

**CHE** avverso la succitata sentenza del T.A.R. Basilicata n. 571/2019, il Consorzio ha presentato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, a tal fine conferendo apposito incarico al Prof. Avv. Sandro AMOROSINO, qualificato consulente giuridico-amministrativo della FICEI e professionista particolarmente esperto in materia.

**CHE** il ricorso avviato sulla base della ritenuta sussistenza di valide ragioni a sostegno, alimentava l'auspicio che, in prima istanza, si potesse ottenere una favorevole pronuncia di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale.

**CHE** con Ordinanza n. 05111/2019 pubblicata in data 11.10.2019, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso cautelare presentato dal Consorzio, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata, sia pur limitatamente alle istanze di rimborso dei pagamenti già effettuati in eccedenza e non anche con riferimento alle annualità da riscuotere;

**CONSIDERATO** che la materia tariffaria – oggetto della richiamata Ordinanza - rappresenta elemento esogeno rispetto alla gestione commissariale, generatore di impatti fortemente negativi per il Consorzio, tali da condizionare la sussistenza stessa dell'Ente, con ripercussioni sulla continuità nell'erogazione delle forniture e dei servizi consortili alle aziende insediate nelle aree, che potrebbero portare alla paralisi dell'intero sistema produttivo;

**DATO ATTO** che il Consorzio ha ritenuto necessario e doveroso dare compiuta e completa informativa delle suesposte criticità al Comitato di Indirizzo di cui all'art. 23 della L.R. n. 18/2010, al fine di acquisire parere in ordine alle possibili ipotesi dirette al superamento della situazione venutasi a determinare per dare continuità all'erogazione delle forniture e dei servizi consortili alle aziende insediate nelle aree;

**CHE** le problematiche sopra descritte sono state portate all'esame del Comitato di indirizzo, convocato per il giorno 28 ottobre 2019 con nota prot. 4824 del 22.10.2019, il quale, udita la relazione del Commissario alla unanimità, ha espresso parere favorevole <<ad adottare:

- ✓ per la fatturazione mensile ed in regime transitorio e salvo conguaglio all'esito delle decisioni del Consiglio di Stato previsto per il mese di maggio 2020, al solo fine di consentire la continuità nell'erogazione dei servizi, la tariffa fissata da Egrib per l'analogo servizio di collettamento e depurazione reflui, fissata in € 0,66/mc.;

✓ per la fatturazione del servizio di fornitura idrica ad uso industriale il precedente regime tariffario consortile pari a € 0,23/mc - adottato a marzo 2004 - in mancanza di specifica tariffa Egrib riconducibile alla fornitura di acqua industriale.

Tanto, seppur nella consapevolezza che tali tariffe risultano assolutamente antieconomiche poiché insufficienti per la copertura dei costi.

Tale parere è stato rilasciato ribadendo la necessità di dover garantire comunque i servizi essenziali nelle more di poter addivenire a specifica regolamentazione da parte dell'Organismo deputato a determinare le tariffe o comunque in attesa della sentenza di merito da parte del Consiglio di Stato.>>

**CHE**, quanto prospettato e condiviso con il Comitato di Indirizzo consentirebbe da un lato di ottemperare alla citata sentenza del T.A.R. Basilicata n. 571/2019 e, dall'altro, di dare continuità nell'erogazione dei servizi alle aziende insediate nelle aree, seppur nella consapevolezza della non economicità del regime di fatturazione insufficiente a garantire la copertura dei costi;

**DATO ATTO** che con nota del 31.07.2019 prot. 3569 è stato richiesto ad EGRIB di assumere <<le determinazioni che riterrà congrue e confacenti al proprio ruolo di Ente di Governo approvando – ove condiviso - il regime tariffario a suo tempo predisposto dal Consorzio ovvero determinando e indicando possibili, diverse tariffe che il Consorzio potrà utilizzare>>;

**CHE** con delibera n. 155 del 31 ottobre scorso è stato incaricato il Prof. Avv. Sandro AMOROSINO, già legale di fiducia dell'Ente dinanzi al Consiglio di Stato, affinché, esaminate tutte le questioni sottese alla vicenda di che trattasi, rilasciasse apposito parere pro-veritate finalizzato ad indicare all'Ente la possibile modalità di adozione di corretti provvedimenti in ordine alla problematica in narrativa al presente deliberato;

**VISTO** il parere rilasciato dal Prof. AMOROSINO il 13.11.2019 - ed acquisito al protocollo consortile al n. 5171 del 14.11.2019 - nel quale, dopo aver rappresentato i profili di inquadramento giuridico dei consorzi in generale e di quelli lucani in particolare, afferma che: <<dovere degli amministratori è dunque quello di assicurare, quanto meno, la sostenibilità economica delle attività gestite in forma imprenditoriale (nel caso in esame: la fornitura dell'acqua ad uso industriale e la depurazione delle acque reflue industriali che non possono avvenire ad un prezzo inferiore al costo). Tale dovere è ancora più stringente - se così ci si può figurativamente esprimere - per gli amministratori straordinari degli enti economici, specie se nominati a causa della crisi economico-finanziaria dell'ente, com'è nel caso in esame.>>

Proseguendo aggiunge: <<La *situazione critica*, soprattutto debitoria, del Consorzio di S.I. di Potenza è *res notoria*.

Il mandato pubblico (*munus publicum*) vincolante del Commissario è quello di ridurre l'esposizione debitoria (certo non quello di aggravarla) assicurando - al contempo - la continuità dell'erogazione dei *servizi essenziali* alle imprese insediate nelle aree di competenza (tra i quali indubbiamente rientrano la fornitura di acqua industriale e la depurazione di quelle reflue, rivenienti dai processi produttivi)>>.

Il parere del Prof. Amorosino fornisce linee operative in risposta al quesito posto: affermando quanto segue.

- punto I) il Commissario ha lo stringente dovere di provvedere in materia non potendo una sua eventuale inerzia (con la mera applicazione delle tariffe "in perdita"), essere giustificata dalla sentenza del TAR.

Tale dovere è assorbente sotto il duplice profilo: di evitare l'ulteriore, *irreversibile*, aggravamento della situazione economico-finanziaria del Consorzio e di assicurare la

continuità di erogazione dei servizi in questione (in assenza dei quali le fabbriche, a loro volta, sarebbero costrette a sospendere la produzione e a porre in cassa integrazione i lavoratori).

Il Commissario deve, infatti, tutelare tre interessi pubblici primari:

- a) l'economicità della gestione dell'ente e la continuità della sua attività istituzionale;
  - b) la *salvaguardia dell'ambiente*, mediante la prevenzione degli *inquinamenti* idrici di fonte industriale (che si verificherebbero per interruzione dei servizi);
  - c) la *continuità* dell'attività produttiva delle imprese;
- punto II) l'adozione di atti idonei a tutelare tali interessi pubblici è indifferibile ed urgente in quanto la fatturazione dei servizi in questione, con l'applicazione delle nuove tariffe, è stata sospesa sin dal giugno 2019;
  - punto III) nel suo doveroso agire il Commissario deve attenersi a criteri di estrema prudenza al fine di ottemperare al dictum sostanziale della sentenza del TAR Basilicata, che ha affermato — secondo chi scrive erroneamente — l'incompetenza del Consorzio in materia di determinazione delle tariffe de quibus. Il TAR, peraltro, non è entrato nel merito dei criteri seguiti dal Consorzio nel determinare le nuove tariffe.

Correttamente il Commissario ha chiesto, in data 31 luglio 2019, all'Ente ritenuto competente dal TAR - l'EGRIB - di provvedere a tale determinazione.

Tale richiesta è rimasta a tutt'oggi (novembre 2019) senza riscontro. L'inerzia dell'EGRIB non fa venir meno - ovviamente - il dovere di provvedere d'urgenza in capo al Commissario del Consorzio di S.I. di Potenza.

Di conseguenza il Commissario, ha formulato, in sede di Comitato di Indirizzo, l'"ipotesi" di adottare - in via del tutto provvisoria e salvo conguaglio, positivo o negativo (con efficacia soltanto sino alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato) - delle tariffe temporanee, commisurate a quelle stabilite dall'EGRIB per servizi analoghi (a quello di collettamento dei reflui e depurazione).

L'applicazione in via provvisoria delle tariffe stabilite dall'EGRIB per la fornitura di servizi idrici analoghi assicurerebbe l'ottemperanza sostanziale alla decisione del TAR, non essendo stato possibile ottenere dall'ente (presuntivamente) competente, l'EGRIB, la determinazione formale della tariffa).

Viceversa, ove sia assente un parametro "analogo" nelle vigenti tariffe EGRIB - cioè per quanto riguarda la fornitura di acque ad uso industriale - si ipotizza di applicare provvisoriamente la previgente tariffa, la quale, tuttavia, non garantisce la copertura dei costi.

Tale ipotesi, se ottempera alla sentenza del TAR, non soddisfa il criterio dell'equilibrio tra costi e ricavi.

Tale divaricazione può essere giustificata in quanto temporanea, destinata a durare per un breve periodo, in attesa della decisione del Consiglio di Stato ed a meno che l'EGRIB non provveda a comunicare le tariffe da adottare.

A questo proposito soccorre l'art. 4, comma 2, della l.r. n. 18/2010, giusta il quale "*il principio di economicità può essere subordinato .....a primarie esigenze.....connesse alla tutela dell'ambiente...*".

**RITENUTO**, per tutto quanto esposto in narrativa al presente deliberato, al solo fine di assicurare la continuità dei servizi nelle aree industriali, di poter assumere come riferimento per la fatturazione mensile, sempre in regime provvisorio e transitorio e salvo conguaglio - positivo o negativo - e a far data dai consumi e servizi consortili erogati alle aziende insediate nelle aree industriali dal mese di giugno 2019 e sino alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato sull'appello proposto dal Consorzio - ed a meno che l'EGRIB non provveda a comunicare le tariffe da adottare - i seguenti parametri di base:

- a) per la fornitura di acqua ad uso industriale €/mc 0,23;  
b) per i servizi di collettamento e depurazione reflui €/mc 0,66  
tanto in applicazione di quanto già condiviso dal Comitato di Indirizzo, pur nella consapevolezza che tali parametri non risultano in linea con il principio di economicità giusta quanto previsto al comma 2 dell'art.4 della L.R. n.18/2010 e tenuto conto della temporaneità e del ridotto periodo di applicazione delle stesse;

tutto quanto sopra premesso e considerato, con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1009 del 2 ottobre 2018;

## DELIBERA

1. di assumere come riferimento per la fatturazione mensile, sempre in regime provvisorio e transitorio e salvo conguaglio - positivo o negativo - e con riferimento ai consumi e servizi consortili erogati alle aziende insediate nelle aree industriali sin dal mese di giugno 2019 e fino alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato sull'appello proposto dal Consorzio - ed a meno che l'EGRIB non provveda a comunicare le tariffe da adottare - al solo fine di assicurare la continuità dei servizi nelle aree industriali, i seguenti parametri di base:  
a) per la fornitura di acqua ad uso industriale €/mc 0,23;  
b) per i servizi di collettamento e depurazione reflui €/mc 0,66  
pur con la consapevolezza che tali parametri non risultano in linea con il principio di economicità giusta quanto previsto al comma 2 dell'art.4 della L.R. n.18/2010 e fermo restando ed impregiudicate le motivazioni e analisi assunte nella delibera commissariale n.27 del 7.2.2018 nonché le censure articolate nell'appello al Consiglio di Stato con le quali si è riaffermata la sussistenza della competenza della Regione Basilicata e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – allo stato attuale degli atti normativi, regolamentari e convenzionali – a determinare le tariffe per i servizi idrici industriali;
2. di incaricare l'Ufficio Amministrativo consortile di procedere alla immediata fatturazione in un'unica soluzione dei consumi registrati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre 2019, con i parametri di base di cui al punto 1) indicando sulle fatture da emettere che: "trattasi di fatturazione effettuata in regime provvisorio e transitorio e salvo conguaglio - positivo o negativo – da effettuarsi all'esito del contenzioso in essere presso il Consiglio di Stato ovvero a seguito di decisione dell'EGRIB sulle tariffe da adottare;
3. di incaricare, altresì, l'Ufficio Amministrativo di fatturare le forniture e i servizi di cui al punto 1. con cadenza mensile a decorrere dalle competenze di novembre 2019;
4. di notificare il presente deliberato al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, all'Assessore Regionale alle Attività Produttive, Lavoro, Formazione e Sport, ai Componenti il Comitato di Indirizzo, al Collegio dei Revisori del Consorzio e all'EGRIB;
5. di notificare il presente deliberato a tutte le aziende insediate nelle aree industriali consortili;
6. di pubblicare sul sito web del Consorzio il presente deliberato;
7. di dare atto che tutta la documentazione richiamata nelle premessa e nel dispositivo della presente deliberazione è acquisita agli atti d'ufficio per la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Aniello ERTICO




**Parere del Dirigente Amministrativo**

Per quanto di propria competenza, condividendo le premesse e quanto previsto nel deliberato, si esprime parere favorevole assicurando tutti gli adempimenti consequenziali.

Tito, 14.11.2019.

Il Dirigente Amministrativo  
Rag. Angelo Marzano



**Visto del Direttore:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE

Ing. Guido BONIFACIO



Tito li, 14.11.2019